

**RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE****del 12 ottobre 1999****sui risultati della valutazione dei rischi e sulle strategie per la riduzione dei rischi per le seguenti sostanze****2-(2-butossietossi)etanolo,  
2-(2-metossietossi)etanolo,  
alcani, C<sub>10-13</sub>, cloro, benzene, C<sub>10-13</sub>-alchil derivati***[notificata con il numero C(1999) 3232]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(1999/721/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio, del 23 marzo 1993, relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) l'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 793/93 stabilisce le procedure da seguire per la valutazione dei rischi delle sostanze inserite negli elenchi di priorità a livello degli Stati membri designati come relatori;
- (2) il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione<sup>(2)</sup> stabilisce i principi per la valutazione dei rischi per l'uomo e per l'ambiente delle sostanze esistenti a norma del regolamento (CEE) n. 793/93;
- (3) lo Stato membro relatore valuta il rischio per le persone o per l'ambiente derivante da una determinata sostanza prioritaria e propone eventualmente una strategia per limitare tali rischi, comprese misure di controllo e/o programmi di sorveglianza;
- (4) l'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 793/93 stabilisce che il risultato della valutazione dei rischi delle sostanze prioritarie e la strategia raccomandata per limitare tali rischi sono adottati a livello comunitario secondo la procedura prevista all'articolo 15 e pubblicati dalla Commissione;
- (5) l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 793/93 stabilisce che tale regolamento è applicabile fatte salve le legislazioni comunitarie relative alla protezione dei consumatori e alla sicurezza e alla protezione della salute dei lavoratori, in particolare la direttiva 89/391/CEE del Consiglio;
- (6) il regolamento (CE) n. 1179/94 della Commissione<sup>(3)</sup> ha adottato un primo elenco di priorità contenente le sostanze prioritarie che meritano maggiore attenzione; tale elenco stabilisce la valutazione di varie sostanze, tra le quali le seguenti:

— 2-(2-butossietossi)etanolo,

— 2-(2-metossietossi)etanolo,

<sup>(1)</sup> GU L 84 del 5.4.1993, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU L 161 del 29.6.1994, pag. 3.<sup>(3)</sup> GU L 131 del 26.5.1994, pag. 3.

- alcani, C<sub>10-13</sub>, cloro,
  - benzene, C<sub>10-13</sub>-alchil derivati;
- (7) gli Stati membri relatori per le quattro sostanze in questione hanno concluso tutte le attività di valutazione dei rischi per le persone o per l'ambiente<sup>(1)</sup> e, ove necessario, hanno proposto strategie per limitare tali rischi;
- (8) è necessario adottare a livello comunitario i risultati della valutazione dei rischi delle quattro sostanze summenzionate e la strategia raccomandata per ridurre i rischi relativi a tre delle quattro sostanze interessate;
- (9) ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 793/93, la Commissione esamina i risultati della valutazione dei rischi e la raccomandazione di strategia per eliminare i rischi al momento di proporre misure comunitarie nell'ambito della direttiva 76/769/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi<sup>(2)</sup>, della direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro o nell'ambito di altri opportuni strumenti comunitari esistenti<sup>(3)</sup>;
- (10) il Comitato scientifico della tossicità, dell'ecotossicità e dell'ambiente (CSTEE) è stato consultato ed ha emesso un suo parere sulle relazioni di valutazione dei rischi cui è fatto riferimento nella presente raccomandazione;
- (11) le misure stabilite nella presente raccomandazione sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 793/93,

RACCOMANDA CHE:

1. Tutti i settori responsabili della fabbricazione, del trasporto, del deposito, della formulazione in preparato o altre forme di lavorazione, dell'utilizzazione e dell'eliminazione o del recupero delle seguenti sostanze:

- 2-(2-butossietossi)etanolo  
N. CAS 112-34-5  
N. EINECS 203-961-6
- 2-(2-metossietossi)etanolo  
N. CAS 111-77-3  
N. EINECS 203-906-6
- alcani, C<sub>10-13</sub>, cloro  
N. CAS 85535-84-8  
N. EINECS 287-476-5

dovrebbero tener conto dei risultati della valutazione dei rischi sintetizzata nel capitolo I (Salute umana/Ambiente) delle parti I, II e III dell'allegato I della presente raccomandazione. Tali risultati sono stati prodotti tenendo conto dei pareri emessi dal Comitato scientifico della tossicità, dell'ecotossicità e dell'ambiente (CSTEE)<sup>(4)</sup>.

2. Le strategie per la riduzione dei rischi descritte al capitolo II (Strategia di riduzione del rischio) delle parti I, II e III dell'allegato I della presente raccomandazione dovrebbero essere applicate.

<sup>(1)</sup> Le relazioni di valutazione dei rischi complete inviate alla Commissione dagli Stati membri relatori sono disponibili al pubblico. Alcune sintesi delle stesse sono ugualmente disponibili. Relazioni e sintesi si possono richiedere all'Ufficio europeo delle sostanze chimiche, Istituto per la Salute e la Protezione dei Consumatori del Centro comune di ricerca di Ispra, Italia.

<sup>(2)</sup> GU L 262 del 27.9.1976, pag. 201.

<sup>(3)</sup> GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1.

<sup>(4)</sup> Le relazioni di valutazione dei rischi sono state esaminate dal CSTEE. I pareri del CSTEE sono stati emessi durante la VI riunione plenaria tenutasi a Bruxelles il 27 novembre 1998. Tali pareri sono disponibili su Internet ([http://www.europa.eu.int/comm/dg24/health/sc/outcome\\_en.html](http://www.europa.eu.int/comm/dg24/health/sc/outcome_en.html)).

3. Tutti i settori responsabili della fabbricazione, del trasporto, del deposito, della formulazione in preparato o altre forme di lavorazione, dell'utilizzazione e dell'eliminazione o del recupero della seguente sostanza:

- benzene, C<sub>10-13</sub>-alchil derivati  
N. CAS 67774-74-7  
N. EINECS 267-051-0

dovrebbero tener conto dei risultati della valutazione dei rischi sintetizzata nel capitolo I (Salute umana/Ambiente) dell'allegato II della presente raccomandazione. Tali risultati sono stati prodotti tenendo conto del parere emesso dal Comitato scientifico della tossicità, dell'ecotossicità e dell'ambiente (CSTEE).

Fatto a Bruxelles, il 12 ottobre 1999.

*Per la Commissione*  
Margot WALLSTRÖM  
*Membro della Commissione*

---

## ALLEGATO I

## PARTE I

N. CAS 112-34-5

N. EINECS 203-961-6

**CH<sub>3</sub>-(CH<sub>2</sub>)<sub>3</sub>-O-CH<sub>2</sub>-CH<sub>2</sub>-O-CH<sub>2</sub>-CH<sub>2</sub>-OH**Nome EINECS: **2-(2-butossietossi)etanolo**

Stato membro relatore: Paesi Bassi

Classificazione: Xi; R 36

La valutazione dei rischi si basa sulle pratiche correnti relative al ciclo di vita della sostanza di cui alla valutazione dei rischi inviata alla Commissione dallo Stato membro relatore.

La valutazione dei rischi, fondata sulle informazioni disponibili, ha stabilito che, all'interno della Comunità europea, la sostanza viene usata principalmente nella preparazione di agenti decapanti (ad esempio decapanti per pavimenti o per metalli) ad uso industriale e destinati al pubblico. Viene usata anche come solvente in vernici e rivestimenti ad uso industriale e destinati al pubblico. Un utilizzo meno frequente è come prodotto chimico intermedio per il butildiglicole acetato.

**I. VALUTAZIONE DEI RISCHI****A. Salute umana**

La conclusione della valutazione dei rischi per i

**LAVORATORI**

è che occorrono misure specifiche di riduzione del rischio. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:

- timori per i previsti effetti locali derivanti da esposizione cutanea e delle vie respiratorie dovuta all'applicazione manuale di prodotti contenenti la sostanza;
- timori per i previsti effetti sistemici generali derivanti dall'esposizione ripetuta delle vie respiratorie dovuta all'applicazione manuale di prodotti contenenti la sostanza.

La conclusione della valutazione dei rischi per i

**CONSUMATORI**

è che occorrono misure specifiche di riduzione del rischio. Si è pervenuti a tale conclusione per il seguente motivo:

- timori per i previsti effetti locali derivanti da esposizione delle vie respiratorie dovuta all'applicazione mediante spruzzatura di prodotti contenenti la sostanza.

La conclusione della valutazione dei rischi per le

**PERSONE ESPOSTE INDIRETTAMENTE ATTRAVERSO L'AMBIENTE**

è che per il momento non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione del rischio oltre a quelle già in atto. Si è pervenuti a tale conclusione per il seguente motivo:

- la valutazione dei rischi mette in luce che non si prevedono rischi per la popolazione di cui sopra e si ritengono sufficienti le misure atte a ridurre i rischi già adottate.

**B. Ambiente**

La conclusione della valutazione dei rischi per l'ambiente per

L'ECOSISTEMA ACQUATICO, I MICRORGANISMI NEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE, L'ATMOSFERA, L'ECOSISTEMA TERRESTRE e GLI EFFETTI NON SPECIFICI AD UN COMPARTO MA IMPORTANTI PER LA CATENA ALIMENTARE

è che per il momento non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione del rischio oltre a quelle già in atto. Si è pervenuti a tale conclusione per il seguente motivo:

- la valutazione dei rischi mette in luce che non si prevedono rischi per i comparti ambientali di cui sopra e si ritengono sufficienti le misure atte a ridurre i rischi già adottate.

**II. STRATEGIA DI RIDUZIONE DEL RISCHIO**

Per i LAVORATORI

In generale si può ritenere che la legislazione in materia di protezione dei lavoratori attualmente in vigore a livello comunitario fornisca una disciplina adeguata per ridurre i rischi della sostanza nella misura necessaria.

Nell'ambito di tale disciplina si raccomanda di:

- prescrivere come buona prassi nella scheda tecnica di sicurezza un'adeguata protezione degli occhi (occhiali) e delle mani (guanti) per tutte le persone che manipolano la sostanza pura;
- inserire nella scheda tecnica di sicurezza informazioni sui rischi derivanti dall'applicazione manuale dei prodotti che contengono la sostanza;
- fornire una formazione e istruzione adeguate ai lavoratori e informazioni e consulenza sui rischi derivanti dall'applicazione manuale dei prodotti che contengono la sostanza;
- stabilire, a livello comunitario, dei valori limite di esposizione sul lavoro per la sostanza.

Per i CONSUMATORI

Si raccomanda di non mettere a disposizione dei consumatori vernici contenenti la sostanza e che sono destinate specificamente alla spruzzatura. Inoltre le vernici contenenti la sostanza e in vendita ai consumatori devono contenere delle istruzioni per l'uso del prodotto con la chiara indicazione che non devono essere applicate mediante spruzzatura.

Si raccomanda innanzitutto di perseguire i suddetti obiettivi attraverso un impegno unilaterale e vincolante di produttori, importatori della sostanza e organizzazioni commerciali che rappresentano le imprese che fabbricano prodotti contenenti la sostanza (responsabili della formulazione). Tale impegno dovrebbe essere riconosciuto dalle pubbliche autorità. I produttori, gli importatori della sostanza e i responsabili della formulazione dovrebbero successivamente applicare le misure adottate e verificare periodicamente il rispetto dell'impegno assunto. I risultati ottenuti dovrebbero essere valutati ad intervalli regolari e misure aggiuntive adeguate dovrebbero essere considerate qualora necessario.

**PARTE II**

N. CAS 111-77-3

N. EINECS 203-906-6

**CH<sub>3</sub>-O-CH<sub>2</sub>-CH<sub>2</sub>-O-CH<sub>2</sub>-CH<sub>2</sub>-OH**

Nome EINECS: **2-(2-metossietossi)etanolo**

Stato membro relatore: Paesi Bassi

Classificazione: Repr. Cat 3; R 63

La valutazione dei rischi si basa sulle pratiche correnti relative al ciclo di vita della sostanza di cui alla valutazione dei rischi inviata alla Commissione dallo Stato membro relatore.

La valutazione dei rischi, fondata sulle informazioni disponibili, ha stabilito che, all'interno della Comunità europea, la sostanza viene usata principalmente come antigelo per i carburanti dei motori a reazione. Viene usata anche come prodotto chimico intermedio, sostanza di base (solvente di lavorazione), in soluzione decapanti e come solvente in vernici o cere per pavimenti.

## I. VALUTAZIONE DEI RISCHI

### A. Salute umana

La conclusione della valutazione dei rischi per i

LAVORATORI

è che occorrono misure specifiche di riduzione del rischio. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:

- timori per i previsti effetti sistemici generali derivanti dall'esposizione cutanea ripetuta dovuta alla fabbricazione della sostanza, alla formulazione di prodotti contenenti la sostanza e all'applicazione manuale di prodotti contenenti la sostanza;
- timori per i previsti effetti sullo sviluppo derivanti dall'esposizione cutanea dovuta alla formulazione di prodotti contenenti la sostanza e all'applicazione manuale di prodotti contenenti la sostanza.

La conclusione della valutazione dei rischi per i

CONSUMATORI

è che occorrono misure specifiche di riduzione del rischio. Si è pervenuti a tale conclusione per il seguente motivo:

- timori per i previsti effetti sistemici generali e sullo sviluppo derivanti da esposizione dovuta all'utilizzo, da parte del consumatore, di vernici o soluzioni decapanti contenenti la sostanza.

La conclusione della valutazione dei rischi per le

PERSONE ESPOSTE INDIRETTAMENTE ATTRAVERSO L'AMBIENTE

è che per il momento non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione del rischio oltre a quelle già in atto. Si è pervenuti a tale conclusione per il seguente motivo:

- la valutazione dei rischi mette in luce che non si prevedono rischi per la popolazione di cui sopra e si ritengono sufficienti le misure atte a ridurre i rischi già adottate.

### B. Ambiente

La conclusione della valutazione dei rischi per l'ambiente per

L'ECOSISTEMA ACQUATICO, I MICRORGANISMI NEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE, L'ATMOSFERA, L'ECOSISTEMA TERRESTRE e GLI EFFETTI NON SPECIFICI AD UN COMPARTO MA IMPORTANTI PER LA CATENA ALIMENTARE

è che per il momento non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione del rischio oltre a quelle già in atto. Si è pervenuti a tale conclusione per il seguente motivo:

- la valutazione dei rischi mette in luce che non si prevedono rischi per i comparti ambientali di cui sopra e si ritengono sufficienti le misure atte a ridurre i rischi già adottate.

## II. STRATEGIA DI RIDUZIONE DEL RISCHIO

Per i LAVORATORI

In generale si può ritenere che la legislazione in materia di protezione dei lavoratori attualmente in vigore a livello comunitario fornisca una disciplina adeguata per ridurre i rischi della sostanza nella misura necessaria.

Nell'ambito di tale disciplina si raccomanda di:

- prescrivere come buona prassi, ad esempio nelle schede tecniche di sicurezza, informazioni supplementari sui rischi derivanti dalla fabbricazione della sostanza, dalla formulazione dei prodotti contenenti la sostanza e dall'applicazione manuale dei prodotti che contengono la sostanza;
- sottolineare i rischi per le donne in età fertile;
- fornire una formazione e istruzione adeguate ai lavoratori e informazioni e consulenza sui rischi derivanti dall'applicazione manuale dei prodotti che contengono la sostanza;
- stabilire, a livello comunitario, dei valori limite di esposizione sul lavoro per la sostanza.

Per i CONSUMATORI

Si raccomanda di impedire l'esposizione cutanea dei consumatori alle vernici e alle soluzioni decapanti contenenti la sostanza.

Si consiglia di indicare chiaramente nelle istruzioni per l'uso dei prodotti (confezione o contenitore) che le donne in età fertile rappresentano un gruppo vulnerabile.

L'industria dovrebbe inoltre impegnarsi a sostituire la sostanza contenuta nelle vernici e nelle soluzioni decapanti con altre sostanze che pongano meno rischi, senza peraltro trasferire i rischi su altre popolazioni o comparti ambientali.

Si raccomanda innanzitutto di perseguire i suddetti obiettivi attraverso un impegno unilaterale e vincolante di produttori, importatori della sostanza e organizzazioni commerciali che rappresentano le imprese che fabbricano prodotti contenenti la sostanza (responsabili della formulazione), che sia riconosciuto dalle pubbliche autorità. I produttori, gli importatori della sostanza e i responsabili della formulazione dovrebbero successivamente applicare le misure adottate e verificare periodicamente il rispetto dell'impegno assunto. I risultati ottenuti dovrebbero essere valutati ad intervalli regolari e misure aggiuntive adeguate dovrebbero essere considerate qualora necessario.

### PARTE III

N. CAS 85535-84-8

N. EINECS 287-476-5

$C_xH_{(2x-y+2)}Cl_y$  dove  $x = 10-13$  e  $y = 1-13$

Nome EINECS: **Alcani, C<sub>10-13</sub>, cloro**

Stato membro relatore: Regno Unito

Classificazione: Carc. Cat. 3; R 40  
N; R 50-53

La valutazione dei rischi si basa sulle pratiche correnti relative al ciclo di vita della sostanza di cui alla valutazione dei rischi inviata alla Commissione dallo Stato membro relatore.

La valutazione dei rischi, fondata sulle informazioni disponibili, ha stabilito che, all'interno della Comunità europea, la sostanza viene usata principalmente come additivo in fluidi per la lavorazione dei metalli. Viene anche utilizzata come prodotto ignifugo nelle gomme e come additivo per vernici e altri sistemi di rivestimento. Tra gli usi meno frequenti: agente ingrassante e ammorbidente nell'industria del cuoio, agente impregnante nell'industria tessile e additivo per gli agenti sigillanti. Non è stato possibile ottenere informazioni sull'uso del volume totale della sostanza fabbricata o importata nella Comunità europea ed è pertanto possibile che vi siano usi non contemplati dalla presente valutazione dei rischi.

## I. VALUTAZIONE DEI RISCHI

### A. Salute umana

La conclusione della valutazione dei rischi per

LAVORATORI, CONSUMATORI E PERSONE ESPOSTE INDIRETTAMENTE ATTRAVERSO L'AMBIENTE

è che per il momento non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione del rischio oltre a quelle già in atto. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:

- la valutazione dei rischi mette in luce che non si prevedono rischi per le categorie di popolazione di cui sopra. La via principale di potenziale esposizione dei lavoratori durante la fabbricazione e l'uso è l'esposizione cutanea. L'inhalazione è una potenziale via di esposizione nell'uso dei fluidi per la lavorazione dei metalli e degli adesivi a caldo contenenti la sostanza. Si ritengono sufficienti le misure atte a ridurre i rischi già adottate nel quadro della legislazione comunitaria in vigore per la protezione dei lavoratori o per altri settori;
- l'esposizione dei consumatori, che può avvenire per contatto con i prodotti in cuoio trattati con la sostanza e attraverso l'uso non professionale dei fluidi per la lavorazione dei metalli, non è stata ritenuta preoccupante.

### B. Ambiente

La conclusione della valutazione dei rischi per l'ambiente per

L'ECOSISTEMA ACQUATICO (sedimenti) e TERRESTRE

è che occorrono ulteriori informazioni e/o prove. Si è pervenuti a tale conclusione per il seguente motivo:

- è necessaria una migliore informazione per precisare adeguatamente i rischi per i sedimenti derivanti dalla fabbricazione della sostanza e dall'impiego della stessa nelle gomme, i rischi per il suolo e i sedimenti derivanti dalla formulazione e dall'uso dei fluidi per la lavorazione dei metalli e dei prodotti di finitura per il cuoio e infine i rischi per il suolo e i sedimenti su scala regionale.

Le informazioni richieste sono le seguenti:

- determinazione sperimentale della costante Koc;
- dati relativi al monitoraggio nel suolo e nei sedimenti in prossimità della fonte di emissione della sostanza;
- prove di tossicità sugli organismi che popolano il suolo e i sedimenti se le informazioni di cui sopra non dissipano i timori per i compartimenti ambientali citati.

La conclusione della valutazione dei rischi per l'ambiente per

I MICRORGANISMI DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE e L'ATMOSFERA

è che per il momento non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione del rischio oltre a quelle già in atto. Si è pervenuti a tale conclusione per il seguente motivo:

- la valutazione dei rischi mette in luce che non si prevedono rischi per i comparti ambientali di cui sopra e si ritengono sufficienti le misure atte a ridurre i rischi già adottate.

La conclusione della valutazione dei rischi per l'ambiente per

L'ECOSISTEMA ACQUATICO (esclusi i sedimenti) e GLI EFFETTI NON SPECIFICI AD UN COMPARTO MA IMPORTANTI PER LA CATENA ALIMENTARE

è che occorrono misure specifiche di riduzione del rischio. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:

- timori per gli effetti sui comparti ambientali acquatici locali di cui sopra a seguito dell'esposizione dovuta alla formulazione e all'uso di fluidi per la lavorazione dei metalli contenenti la sostanza e dei prodotti di finitura del cuoio contenenti la sostanza;
- timori per gli effetti non specifici ad un comparto ma importanti per la catena alimentare causati dalla formulazione e dall'uso di prodotti di finitura del cuoio contenenti la sostanza o di fluidi per la lavorazione dei metalli contenenti la sostanza.

## II. STRATEGIA DI RIDUZIONE DEL RISCHIO

### PER L'AMBIENTE

Per tutelare l'ambiente contro i rischi legati all'uso e alla formulazione dei prodotti, in particolare nel caso della lavorazione dei metalli e della finitura del cuoio, si deve considerare la possibilità di applicare limitazioni alla commercializzazione e all'uso su scala comunitaria. Sono necessarie ulteriori attività per stabilire quali utilizzi giustifichino l'applicazione di deroghe.

Le misure identificate ai fini di protezione ambientale ridurranno anche l'esposizione umana.

---

## ALLEGATO II

N. CAS 67774-74-7

N. EINECS 267-051-0

**CH<sub>3</sub>-(CH<sub>2</sub>)<sub>m</sub>-CH(C<sub>6</sub>H<sub>5</sub>)-(CH<sub>2</sub>)<sub>n</sub>-CH<sub>3</sub> dove m+n = 7:10**Nome EINECS: **Benzene, C<sub>10-13</sub>-alchil derivati**

Stato membro relatore: Italia

Classificazione: Non ancora classificato

La valutazione dei rischi si basa sulle pratiche correnti relative al ciclo di vita della sostanza di cui alla valutazione dei rischi inviata alla Commissione dallo Stato membro relatore.

La valutazione dei rischi, fondata sulle informazioni disponibili, ha stabilito che, all'interno della Comunità europea, la sostanza viene usata principalmente come intermedio nell'industria chimica per la produzione degli alchil-benzenesolfonati lineari. Viene usata con minor frequenza come solvente o legante per asfalto, pitture, inchiostri e vernici. Non è stato possibile ottenere informazioni sull'uso del volume totale della sostanza fabbricata o importata nella Comunità europea ed è pertanto possibile che vi siano usi non contemplati dalla presente valutazione dei rischi.

**I. VALUTAZIONE DEI RISCHI****A. Salute umana**

La conclusione della valutazione dei rischi per

LAVORATORI, CONSUMATORI E PERSONE ESPOSTE INDIRETTAMENTE ATTRAVERSO L'AMBIENTE

è che per il momento non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione del rischio oltre a quelle già in atto. Si è pervenuti a tale conclusione per il seguente motivo:

- la valutazione dei rischi mette in luce che non si prevedono rischi per le categorie di popolazione di cui sopra e si ritengono sufficienti le misure atte a ridurre i rischi già adottate.

**B. Ambiente**

La conclusione della valutazione dei rischi per l'ambiente per

L'ECOSISTEMA ACQUATICO, I MICRORGANISMI NEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE, L'ATMOSFERA, L'ECOSISTEMA TERRESTRE e GLI EFFETTI NON SPECIFICI AD UN COMPARTO MA IMPORTANTI PER LA CATENA ALIMENTARE

è che per il momento non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione del rischio oltre a quelle già in atto. Si è pervenuti a tale conclusione per il seguente motivo:

- la valutazione dei rischi mette in luce che non si prevedono rischi per i comparti ambientali di cui sopra e si ritengono sufficienti le misure atte a ridurre i rischi già adottate.

**II. STRATEGIA DI RIDUZIONE DEL RISCHIO**

Nessuna.

---